

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 06/10/2023, n. 28161

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ABETE	Luigi	- Presidente	-
Dott. VELLA	Paola	- rel. Consigliere	-
Dott. CROLLA	Cosmo	- Consigliere	-
Dott. DONGIACOMO	Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. FRAULINI	Paolo	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29789/2022 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall'avvocato VALLINI VACCARI RICCARDO, (VLLRCR57B07D548K), indirizzo PEC: avvrccardovallinivaccari.ordineavvocativrpec.it;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((Omissis)) che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

PREFETTURA DI VERONA - U.T.G.;

- intimato -

avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di VERONA n. 599/2022, depositata il 31/10/2022;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. - Con l'ordinanza del 31/10/2022 indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Verona ha rigettato l'opposizione proposta dal cittadino (Omissis) P.G. avverso il decreto di espulsione emesso il 23/08/2022 dal Prefetto di (Omissis) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), (di seguito TUI), per trattenimento illegale nel territorio dello Stato (ove aveva fatto ingresso una prima volta nel (Omissis) e poi nel (Omissis)), con termine di trenta giorni per l'allontanamento volontario, prorogato di ulteriori giorni trenta su richiesta dell'interessato, il

quale aveva chiesto contestualmente un appuntamento per il deposito di istanza di permesso di soggiorno ex art. 19 TUI.

2. - Il giudice a quo ha ritenuto manifestamente irrilevante l'asserita presenza in Italia di cugini e fratelli non conviventi, trattandosi di soggetti non contemplati dall'art. 29 TUI, ed inidonea la documentazione prodotta a riprova del dedotto rapporto di lavoro subordinato (stante l'incompletezza della lettera di assunzione e l'illeggibilità delle buste paga), osservando che, comunque, "la mera constatazione di una situazione di irregolare presenza nel territorio dello Stato così come l'assenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, sono caratterizzate dall'automatismo dell'espulsione, quale atto a carattere vincolato".

3. - P.G. propone ricorso per cassazione in unico motivo, cui il Ministero dell'interno resiste con controricorso, mentre l'intimata Questura non svolge difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. - Il ricorrente denuncia "Mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione alla valutazione dei presupposti per l'accertamento del divieto di espulsione ex art. 19 TUI in favore del ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", per non avere il Giudice di Pace valutato alcuno degli elementi allegati e prodotti, e in particolare il fatto che "il ricorrente abita in Italia dal 1997 e tutta la sua famiglia vi si è stabilita, in particolare, il fratello P.P. (residente a (Omissis), nato il (Omissis)) cittadino (Omissis), P.V. (residente a (Omissis), nata il (Omissis)), cittadina (Omissis), e P.D. (residente a (Omissis), nata il (Omissis)), in attesa di cittadinanza (Omissis)" e che, trattandosi di nuclei familiari autonomi, questi "ha deciso di non stabilirsi con gli stessi, cosa che, altrimenti, gli avrebbe consentito di essere non espellibile ai sensi dell'art. 19 TUI", nonché il fatto che "il sig. G. ha sempre lavorato in (Omissis), è assunto con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di Euro 1.300,00 circa (cfr. documentazione lavorativa prodotta in primo grado, doc. 2 del fascicolo)".

4.1. - Il motivo, da riqualificare come vizio di violazione di legge, è fondato e va accolto.

4.2. - L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) dispone che, "nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

4.3. - Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione "caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma dello stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia

possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023).

4.4. - In una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha espressamente ribadito che, proprio in ossequio all'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero allega di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022, che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace il quale, rigettando l'opposizione all'espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in (Omissis), dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine).

4.5. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un "attento e delicato esame" (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata, familiare e lavorativa, come allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass. 24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022).

4.6. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023).

4.7. - Dalla necessità di valutare l'incidenza dell'espulsione sul diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU ed espressamente richiamato nel terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 TUI - il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 130 del 2020, stabilisce che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" - discende la necessità di un approccio ermeneutico capace di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari, e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU (Cass. 2874/2023, 5506/2021, 1347/2021; cfr. Corte Edu, 14 febbraio 2019, Narijs c. Italia).

4.8. - Da ultimo si da atto, per completezza, che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui

lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.

5. - L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

6. - A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2023